



Comune di Reggio Emilia

Servizio di Sportello alle Imprese, Commercio e Tutela Ambientale

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 4124/75 del 17.3.2008)

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI
TELEFONICI E TELEMATICI**

INDICE GENERALE

Capo I - Definizione e Campo di applicazione

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Campo di applicazione

Capo II - Esercizio dell'attività di cessione di servizi telefonici e/o telematici

Art. 3 - Requisiti morali per l'accesso all'attività

Art. 4 - Condizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 5 - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali

Art. 6 - Attività non compatibili

Art. 7 - Pubblicità dei prezzi

Art. 8 - Orari e modalità di esercizio

Art. 9 - Indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini

Capo III - Disposizioni transitorie sanzioni e decadenza

Art. 10 - Norma transitoria

Art.11 - Cessazione, sospensione e decadenza

Art. 12 - Sanzioni

Capo I Definizione e Campo di applicazione

Art. 1 – Definizione

1. Con il termine “centro di telefonia”, altrimenti definito “phone center”, si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici o telematici, anche abbinato ad altre attività.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete.

2. Non si applicano, altresì, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie per i servizi connessi alle attività sopradescritte e già consentite dalla vigente normativa, agli studi professionali, associazioni sindacali e di categoria e similari, che mettono a disposizione dei clienti servizi e non già apparecchiature per l'uso diretto e personale.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento, si applicano, ai centri di telefonia, le disposizioni contenute nelle norme statali che regolano la materia, compresa la licenza di polizia rilasciata dal Questore.

Capo II Esercizio dell'attività di cessione di servizi telefonici e/o telematici

Art. 3 Requisiti morali per l'accesso all'attività

1. Non possono esercitare l'attività di cessione di servizi telefonici e/o telematici, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, l'attività dei centri di telefonia è soggetta alle medesime disposizioni contenute nel D.lvo 31 marzo 1998, n.114 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

In particolare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art.4, comma 1° lettera d) del citato decreto legislativo (250 mq) sono soggette a preventiva comunicazione al Comune e possono essere effettuati decorsi 30gg. dall'avvenuta comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al precedente comma il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, nonché le norme del presente regolamento;
- c) di essere in possesso della licenza rilasciata dalla Questura di Reggio Emilia ai sensi della Legge 31 luglio 2005 n. 155 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Alla comunicazione deve essere allegata planimetria dei locali conforme allo stato autorizzato o assentito dal Servizio Edilizia. La planimetria deve essere corredata di layout (ripartizione interna, disposizione degli arredi e delle attrezzature).

4. L'apertura di un centro di telefonia con superficie superiore a 250 mq è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 del D.lvo 31 marzo 1998, n.114.

5. E' soggetto alla comunicazione al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o a causa di morte. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma due del presente articolo.

6. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro 10 gg. dall'avvenuta chiusura.

Art. 5 Requisiti igienici e di sicurezza dei locali

1. Fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 2003, n. 259, i locali devono presentare i seguenti requisiti:

- idonei sistemi di ventilazione naturale o di areazione artificiale in tutti i locali;
- idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- due servizi igienici divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. I locali che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già autorizzati ad esercitare l'attività di centro telefonia, devono essere in possesso di un servizio igienico, conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione fruibile dai disabili.

2. Le postazioni aventi superficie minima di mq.1, devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt.1,20.
3. All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa di almeno 9 mq, fino a quattro postazioni telefoniche, provvisto di sedute posizionate in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva.
4. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

Art. 6 Attività non compatibili

1. Non possono essere svolte promiscuamente nei medesimi locali adibiti a "centro di telefonia" o in locale comunicante con questi ultimi, le seguenti attività:

- attività di manipolazione e somministrazione di alimenti;
- attività di somministrazione e vendita di bevande (compresa quella effettuata mediante distributori automatici);
- attività di vendita di prodotti alimentari (compresa quella effettuata mediante distributori automatici);
- attività di acconciatore ed estetista e similari.

2. L'attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari può essere esercitata nel medesimo locale o in locale comunicante purchè lo spazio adibitovi presenti conforme destinazione d'uso. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 114/98 e dalle leggi regionali in materia di commercio.

Art. 7 Pubblicità dei prezzi

1. Devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile, in lingua italiana, i prezzi dei servizi offerti nei locali adibiti a centri di telefonia, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 8 Orari e modalità di esercizio

1. I centri di telefonia possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

2. I centri di telefonia osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio, come previsto dal Decreto Legislativo 114/98 e dall'ordinanza sindacale in materia. Devono, altresì, rispettare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale liberamente scelta dall'esercente.
3. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, i centri di telefonia possono optare per l'apertura domenicale a domeniche alternate rispettando la giornata di chiusura compensativa nella settimana successiva alla domenica di apertura, fermo restando l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione e dandone preventiva comunicazione al Comune.
5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, per ragioni di interesse generale e/o di tutela della quiete pubblica e della vivibilità delle aree limitrofe, opportunamente documentate, di anticipare l'orario di chiusura.

Art. 9 – Indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini

1. In caso di utilizzo di apparecchi cordless, **nel limite delle postazioni attivabili in base alla superficie del locale**, la loro fruizione è riservata esclusivamente ai clienti preventivamente identificati e all'interno dei soli locali dell'esercizio autorizzato, con esclusione quindi dei luoghi esterni sia pubblici che privati e/o condominiali.

Capo III Disposizioni transitorie, sanzioni e decadenza.

Art. 10 Norma transitoria

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regione Emilia Romagna 21 maggio 2007, n. 6, già esercitano l'attività di centro di telefonia devono presentare al Comune la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento entro il 5 giugno 2008. Entro il medesimo termine, dovranno cessare le attività incompatibili di cui all'art. 6.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione od istanza di cui al precedente comma entro i termini previsti, l'attività sarà considerata abusiva.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i centri telefonia non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dall'art. 5 e/o non conformi alle norme in materia urbanistica ed edilizia devono provvedere all'adeguamento.

Art. 11 - Cessazione, sospensione e decadenza

1. Il titolare deve considerarsi decaduto dal diritto di esercitare l'attività quando:
 - la stessa venga sospesa per un periodo superiore all'anno o l'esercizio non venga attivato nel medesimo termine;
 - il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3.
2. Nei casi di cui al precedente comma il Comune ordina la chiusura dell'esercizio.
3. E', altresì, disposta la chiusura o la sospensione dell'attività a seguito di revoca o sospensione della licenza rilasciata dal Questore.

Art. 12 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
2. Chiunque viola le disposizioni dell' articolo 4 comma 1 e 5 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00.
3. Analoga sanzione è irrogata in caso di svolgimento dell'attività in mancanza della presentazione della comunicazione o della istanza di cui all'art. 10, comma 1° del presente regolamento, o nel caso di mancato adeguamento dell'attività entro i termini di cui all'art. 10 comma 3.
4. La violazione di cui al comma 6 dell'art. 4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 83,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. In caso di esercizio abusivo dell'attività il Comune ordina la chiusura immediata del centro di telefonia. L'ordinanza è immediatamente eseguibile. E' da considerarsi abusiva anche l'attività svolta in assenza della presentazione al Comune della comunicazione od istanza nel termine previsto dall'art. 10 primo comma, o decorso il termine di cui all'art. 10, comma 3 senza che si sia provveduto all'adeguamento dei locali.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9,10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.
7. In caso di particolare gravità o recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Sindaco e alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti.

